

MISURE DI PREVENZIONE E DI SICUREZZA**Informative antimafia**

CGA - SEZ. GIURISDIZIONALE - sentenza 10 luglio 2014, n. 397 - Pres. De Lipsis, Est. Mineo - Cocchiara ed altri (Avv. Rubino) c. Ministero politiche agricole alimentari e forestali e Prefettura di Agrigento (Avv. Stato La Spina) - (annulla TAR Sicilia - Palermo, Sez. I, n. 962 del 2013) - (sugli elementi sui quali deve fondarsi una informativa antimafia; fattispecie a diniego di contributi ad una cooperativa fondato su di una informativa che faceva riferimento al fatto che uno dei soci era stato condannato per associazione mafiosa, senza considerare che il socio era deceduto da tempo e che i suoi figli non facevano parte della cooperativa).

1. Misure di prevenzione e di sicurezza - Informative antimafia - Presupposti - Individuazione - Semplice sospetto o mere congetture prive di riscontro fattuale - Insufficienza - Idonei e specifici elementi di fatto, obiettivamente sintomatici e rivelatori di concrete connessioni o collegamenti operativi con le predette associazioni - Necessità - Sussiste.

2. Misure di prevenzione e di sicurezza - Informative antimafia - Informativa riguardante una cooperativa - Motivata con riferimento ad un socio condannato per associazione mafiosa - Senza considerare che tale socio è da tempo deceduto e che i suoi figli non fanno parte della cooperativa - Illegittimità.

1. In considerazione delle finalità di ordine pubblico della disciplina delle informative prefettizie antimafia, deve ritenersi che il procedimento amministrativo in materia di informativa antimafia sia autonomo rispetto a quello giurisdizionale penale, non essendo necessario per il primo un grado di dimostrazione probatoria analogo a quello richiesto per dimostrare l'appartenenza di un soggetto ad associazioni di tipo camorristico o mafioso; tuttavia, per evitare il travolgimento dei pilastri fondanti dell'ordinamento, quali i principi di legalità e di certezza del diritto, non possono ritenersi sufficienti fattispecie fondate sul semplice sospetto o su mere congetture prive di riscontro fattuale, mentre occorre che siano individuati idonei e specifici elementi di fatto, obiettivamente sintomatici e rivelatori di concrete connessioni o collegamenti operativi con le predette associazioni (1).

2. E' illegittimo il provvedimento con il quale il Ministero della politiche agricole alimentari e forestali ha disposto l'esclusione di una cooperativa dai benefici di cui alla L. n. 237/1993, sulla base di informative antimafia che facevano riferimento a presunte infiltrazione della mafia cooperativa interessata, senza tuttavia considerare che il socio oggetto di condanna per associazione mafiosa era deceduto da tempo (nella specie nel 1983), mentre i di lui figli non erano mai stati soci della cooperativa, benché tale qualifica fosse stata dichiarata all'atto della richiesta del beneficio in oggetto, in qualità di eredi di padre, a causa della erronea formulazione della modulistica di pertinenza. Ed invero, in assenza di altri elementi idonei a suffragarne l'incidenza sull'attività della cooperativa esercitata dai soci superstiti, il lasso di tempo intercorso tra la morte di socio in questione e la data di liquidazione della cooperativa appare pienamente idoneo ad escludere l'esistenza di un pericolo attuale, obiettivo e concreto di infiltrazione mafiosa, tale da giustificare l'esclusione dai benefici di altri soci, verso i quali, peraltro, non risultano essere stati segnalati o rilevati elementi di contiguità verso associazioni mafiose.

(1) V. per tutte Cons. Stato, sez. V, n. 4135/2006, in LexItalia.it, pag. http://www.lexitalia.it/p/61/cds5_2006-06-27-6.htm

E' stato aggiunto con la sentenza in rassegna che, seppure in ragione della speciale pervasività e pericolosità sociale riconosciuti al fenomeno mafioso (ed ad altri che con esso ne condividono la peculiare sostanza criminale) giustifica il carattere preventivo/repressivo di provvedimenti di limitazione e contenimento della libertà di iniziativa economica che altrimenti non supererebbero il vaglio di un ordinario giudizio penale di limitazione della libertà personale, per altro verso ribadisce che tale deroga non può spingersi fino al punto da giustificare provvedimenti interdittivi basati su un "semplice sospetto o su mere congetture prive di riscontro fattuale": pena, altrimenti lo stravolgimento "dei principi di legalità e di certezza del diritto", fondanti dell'habeas corpus affermato dal nostro ordinamento democratico. E, a tale stregua, la giurisprudenza indica nella 'attualità' 'obiettiva congruità' e 'concretezza' i caratteri che debbono manifestare gli elementi assunti dai provvedimenti interdittivi come base per giustificare la loro adozione da parte dell'autorità prefettizia competente, in ordine al pericolo di infiltrazione mafiosa.

Estremi di pubblicazione: http://www.lexitalia.it/p/14/cga_2014-07-10.htm

Legislazione: _



* Inizio pagina